



La class action verso la Pubblica Amministrazione

Decreto legislativo 20 Dicembre 2009, n. 198

Attuazione dell'art. 4 della Legge 4 Marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

Il Decreto legislativo 20 Dicembre 2009, n. 198 traduce in disposizioni di dettaglio i principi contenuti nell'art. 4 della legge delega n. 15 del 2009 (riforma Brunetta) in materia di efficienza della pubblica amministrazione. **In attuazione di tale decreto dal 1° gennaio 2010 è divenuta operativa la class action nel settore pubblico.**

Il Decreto Legislativo n. 198 del 20 dicembre 2009 introduce la **possibilità per i cittadini e per le associazioni che tutelano gli interessi dei propri associati, di ricorrere alla Class Action nei confronti della Pubblica Amministrazione nel caso in cui si verificano inefficienze nell'erogazione del servizio richiesto.** In pratica, per garantire una elevata performance delle pubbliche amministrazioni nei confronti della collettività, si consente nei confronti delle stesse un controllo esterno di tipo giudiziale sulla qualità, tempestività ed economicità dei servizi resi.

I destinatari di una possibile class action sono tutte le amministrazioni dello Stato, da quelle nazionali a quelle regionali e comunali.

Le violazioni passibili di ricorso

L'azione può essere promossa nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che abbiano violato:

- gli standard di qualità ed economici fissati;
- le modalità ed i tempi di erogazione indicati nelle carte dei servizi;
- termini fissati.

Oppure nei confronti di amministrazioni e concessionari di servizi pubblici che:

- non hanno emanato atti amministrativi. Non tutti gli atti amministrativi però, ma quelli generali obbligatori e non aventi contenuto normativo. Cioè quegli atti da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento
- non esercitano poteri di vigilanza, controllo o di sanzione.

Chi la promuove

Può dar avvio a questa azione:

- Il cittadino che, a seguito delle suddette violazioni, ritiene di aver subito una lesione diretta concreta ed attuale dei propri interessi.
- Le associazioni a tutela degli interessi dei propri associati.

Requisiti giuridici per poter promuovere l'azione

A promuovere la *class action*, a tutela degli interessi dei propri associati, sarà Cittadinanzattiva. Per poterlo fare, però è necessario che:

- il cittadino sia aderente al movimento. L'adesione va formalizzata con la sottoscrizione della scheda di cui le assemblee territoriali sono munite. Alla scheda di adesione va allegata copia della carta d'identità.
- Accertarsi che la situazione di inadempienza della pubblica amministrazione sia **concreta e attuale** tramite l'invio della documentazione

La procedura

- Una volta verificata l'esistenza di un disservizio è necessario presentare una **diffida all'amministrazione;**
- **L'amministrazione ha 90 giorni di tempo per ripristinare il servizio.** L'obiettivo della diffida è che si instauri un procedimento volto a responsabilizzare i dirigenti competenti o gli organi di indirizzo e di controllo.
- Scaduti i 90 giorni, se il servizio non è stato ripristinato o il concessionario non ha provveduto (o ha provveduto solo in parte ad eliminare la situazione denunciata), **l'interessato (o le associazioni o i comitati che tutelano gli interessi dei propri associati) hanno tempo un anno per promuovere un ricorso dinnanzi al Giudice Amministrativo.**
- Il ricorso sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Ministero della Pubblica Amministrazione e dell'Innovazione e su quello dell'Amministrazione interessata.
- **Entro 20 giorni prima dell'Udienza fissata, possono intervenire tutti i cittadini che si trovano nella medesima situazione.**
- Il TAR può accogliere o meno il ricorso.
- La Sentenza del Giudice, nel caso in cui il ricorso sia ammesso, si baserà nell'ordinare alla Pubblica amministrazione o al concessionario del servizio di attivare tutte quelle misure per porre rimedio al disservizio riscontrato. E' escluso il risarcimento del danno che si potrà, invece, ottenere facendo riferimento alle vie giudiziarie ordinarie.